



Comune di CUSANO MUTRI

Provincia di BENEVENTO

Comune del Parco Regionale del Matese

COPIA di Deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 29/07/2015

Oggetto: I.U.C. ANNO 2015; CONFERMA ALIQUOTE COMPONENTE TRIBUTI SERVIZI INDIVISIBILI -TASI.

L'anno **2015** il giorno **ventinove** del mese di **luglio** , alle ore **20,50**, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, alla convocazione ordinaria di oggi per le ore **20,00** partecipata ai Sigg. Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Cognome e nome	Presente
MATURO GIUSEPPE MARIA	SI
SABIONE ATTILIO	SI
CIVITILLO ANTONIETTA	SI
IADAROLA ANTONIO	SI
MATURO ANGELINA	SI
VITELLI PAOLO	SI
TOPPUTO ALFONSO	SI
CONTE GRAZIA	SI
DI BIASE VINCENZO	SI

Cognome e nome	Presente
FRONGILLO PASQUALE	SI
COLUCCIO PASQUALE	SI
CROCCO ANTONELLA	SI
CIVITILLO GIOVANNI	SI

Presenti 13 Assenti 000

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il **PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE SABIONE ATTILIO** il quale dichiara aperta la seduta.

- Assiste il **SEGRETARIO COMUNALE D.SSA BOSCO ANNA**
- Vengono dal signor Presidente nominati scrutatori i Signori:

1) 2) 3)

Sono inoltre presenti gli Assessori Comunali:

CROCCO PIETRO, PETRILLO MARIA CONCETTA, CROCE MARISA

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

- il Responsabile del servizio interessato, **Rag. Michelina MATURO** per quanto concerne il parere in ordine alla regolarità tecnica, prescritto dall'art.49 e 147 bis comma 1 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali n. 267 del 18/08/2000, e del vigente Regolamento per i controlli interni, in data **24/07/2015** ha espresso il seguente parere **FAVOREVOLE**

- il Responsabile del Servizio di Ragioneria, **Rag. Michelina MATURO** per quanto concerne il parere in ordine alla regolarità contabile, in data **24/07/2015** prescritto dall'art.49 e 147 bis comma 1 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali n. 267 del 18/08/2000, e del vigente Regolamento per i controlli interni, ha espresso il seguente parere **FAVOREVOLE**

[ALL. 1](#)

Il Presidente del Consiglio dà la parola al Capogruppo di maggioranza dott.ssa Maturo Angelina, che legge un proprio intervento scritto che chiede ed ottiene di allegare al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

Il Presidente del Consiglio pone ai voti la proposta di deliberazione in esame.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- PREMESSO CHE l'art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al comma 639, l'istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell' IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- CHE l'imposta unica comunale si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- CHE i commi 669 e 671 della predetta Legge prevede che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e risulta dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669;
- CHE i commi 675 e 676 prevedono che la base imponibile della Tassa è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) e che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento
- CHE ai sensi del comma 677. Il comune può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile e che per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille.
- CHE il comma 702 dell'art. 1 della L. 147/2013 che salvaguarda la disciplina dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, relativo alla materia della potestà regolamentare dei Comuni;
- RILEVATO CHE con deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 10/09/2014 sono state determinate per l'anno 2014 le aliquote e detrazioni d'imposta IMU nelle seguenti misure:
 - 1) *aliquota ridotta per abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, accatstate nelle categorie A/1-A/8 e A/9, e relative pertinenze, pari allo 0,5 per cento;*
 - 2) *aliquota pari allo 0,85 per cento per i fabbricati produttivi di categoria "D" di cui aliquota 0,76 per cento riservata allo Stato e aliquota 0,09 per cento riservata al Comune di Cusano Mutri;*
 - 3) *aliquota pari allo 0,85 per cento per le aree fabbricabili e tutti i fabbricati diversi da quelli di cui ai precedenti punti.*
- CHE per l'anno 2015 sono state confermate le stesse aliquote, con delibera del Consiglio Comunale n. 31 del 29/07/2015;
- CHE ai sensi dei commi nn. 707 e 708 dell'art. 1 della L. n. 147/2013 la componente IMU della I.U.C, per l'anno 2015 non si applica:
 - all'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
 - alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni;
 - alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica»;
 - ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;

- ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
 - all'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, limitatamente ai primi 500,00 euro di rendita catastale;
 - ad una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso";
- RILEVATO CHE il comma 683 della predetta Legge prevede che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili individuati con l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;
- CHE per servizi indivisibili s'intendono i servizi, prestazioni, attività ed opere forniti dal Comune a favore della collettività, non coperte da alcun tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente sull'intera collettività del Comune senza possibilità di quantificare specifica ricaduta e beneficio a favore di particolari soggetti;
- CHE al fine di assicurare la copertura finanziaria delle spese correnti dei servizi relativi a pubblica sicurezza e vigilanza, servizi di manutenzione strade e del verde pubblico, di illuminazione pubblica, sgombero della neve, protezione civile e biblioteca per un importo stimato in circa € 225.000, risulta necessario ed indispensabile provvedere alla fissazione per l'anno 2015 delle aliquote TASI;
- RITENUTO dover confermare le aliquote stabilite per l'anno 2014 anche per l'ano 2015
- RICHIAMATI :
- l'art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23.12.2000 come modificato dall'art. 27, comma 8 della Legge n. 448 del 28 Dicembre 2001 prevede: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali... è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.";
 - l'art.1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del Bilancio di Previsione;
 - il Dm Interno 13 maggio 2015, il quale ha differito al 30 luglio 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2015;
 - il D. Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000 e s.m.i., con particolare riferimento all'art. 42 relativo alle competenze del Consiglio Comunale;
- VISTO il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 in data 14/07/2014, e modificato con deliberazione n. 39 del 05/08/2014, esecutive ai sensi di legge;
- VISTA la ripartizione del Fondo di Solidarietà Comunale anno 2015, ammontante, per il Comune di Cusano Mutri ad € 740.954,55;
- VISTO l'art. 34, comma 3 del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale, che recita: "*Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa il tributo nella misura, stabilita dal Comune con la deliberazione di cui al successivo articolo 37 del presente regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo del tributo; la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.*"
- RITENUTO dover stabilire un riparto del carico tributario complessivo del 30% a carico dell'utilizzatore e del 70% a carico del titolare del diritto reale sull'unità immobiliare di cui al precedente punto;
- VISTA la circolare n. 28926 del 02/09/2014 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, relativa alle modalità e termini per la trasmissione telematica delle delibere di approvazione delle aliquote e dei Regolamenti TASI;
- VISTO l'articolo 172 del Dlgs 267/2000;
- ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, i pareri favorevoli;
- CON la seguente votazione, espressa ed accertata in forma palese:
- Presenti e votanti n. 13 Consiglieri
 - Favorevoli n. 9
 - Astenuti n. 4 (Frongillo Pasquale, Coluccio Pasquale, Crocco Antonella e Civitillo Giovanni)

DELIBERA

1. Di confermare, per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, per l'esercizio 2015 le seguenti aliquote dell'Imposta Municipale Propria:

aliquota TASI ordinaria nella misura di 0,20 punti percentuali per:

- abitazione principale ed altre unità immobiliari assimilate all'abitazione principale, e pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni;
- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- unica unità immobiliare posseduta, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- all'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, limitatamente ai primi 500,00 euro di rendita catastale;
- ad una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso";

aliquota TASI ordinaria nella misura di 0,10 punti percentuali per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011

aliquota TASI ridotta nella misura di 0,10 punti percentuali per tutti i fabbricati e aree edificabili assoggettati ad aliquota IMU dello 0,85%;

aliquota TASI ridotta nella misura di 0,10 punti percentuali per unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze ed assoggettate ad aliquota IMU del 0,6% e alloggi regolarmente assegnati dall'Istituto Autonomo per le Case Popolari.

2. di dare atto che il gettito della TASI stimato in circa € 225.000,00 è destinato al finanziamento di quota parte dei servizi indivisibili sotto indicati (copertura 72.17%):

SPESE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	78.000,00
SPESE MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	6.250,00
SPESE MANUTENZIONE STRADE (escluse spese finanziate con proventi violazioni Codice della Strada e con Fondo Sviluppo Investimenti)	55.000,00
QUOTA PARTE SPESE PUBBLICA SICUREZZA E VIGILANZA (escluse spese finanziate con proventi violazioni Codice della Strada)	160.000,00
SGOMBERO DELLA NEVE	6.000,00
PROTEZIONE CIVILE	3.000,00
BIBLIOTECA COMUNALE	3.500,00
TOTALE	311.750,00

3. di dare atto del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16;
4. di stabilire un riparto del carico tributario complessivo del 30% a carico dell'utilizzatore e del 70% a carico del titolare del diritto reale sull'unità immobiliare occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare stessa;
5. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro il termine previsto dalla circolare n. 28926 del 02/09/2014 del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
6. di pubblicare le aliquote TASI sul sito internet del Comune;
7. Di dichiarare il presente atto, con la seguente votazione, espressa ed accertata in forma palese:
- Presenti e votanti n. 13 Consiglieri
 - Favorevoli n. 9
 - Astenuti n. 4 (Frongillo Pasquale, Coluccio Pasquale, Crocco Antonella e Civitillo Giovanni)
- Immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n.267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
f.to Dr. SABIONE ATTILIO

II SEGRETARIO COMUNALE
f.to D.SSA BOSCO ANNA

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- CHE La presente deliberazione:

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art. 134, T.U. n. 267 del 18/8/2000;

E' stata affissa all'Albo Pretorio e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi a partire dal **17/08/2015** come prescritto dall'art. 124, comma 1, T.U. n. 267/2000 n. **592** Reg. Pub.;

II SEGRETARIO COMUNALE
f.to D.SSA BOSCO ANNA

ESECUTIVITA'

(Articolo 134, Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267)

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il **29/07/2015**

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3, T.U. n. 267/2000);

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4, del T.U. EE.LL.).

Cusano Mutri, _____

II SEGRETARIO COMUNALE
f.to D.SSA BOSCO ANNA

Copia conforma all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

Cusano Mutri, 17/08/2015

RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVO/CONTABI
Rag. Michelina MATURO